



HIGHLIGHTS

Adempimento degli obblighi UE. Pubblicata la Legge europea 2019-2020

BRRD II. EBA avvia una pubblica consultazione sul progetto di Linee Guida in materia di trasferibilità degli enti creditizi

Fondi d'investimento. IOSCO pubblica il suo report statistico

Covid-19 e sostegno pubblico al credito. EBA proroga l'applicazione delle Linee Guida in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi pandemica

DALLA CORTE

Pegno su titolo al portatore. La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 7 dicembre 2021, n. 38946 prevede che non vi è nessun obbligo per la banca di effettuare indagini per accertare la legittima provenienza del titolo

ACF. L'arbitro delle controversie finanziarie ha emanato la decisione n. 4945 del 13 gennaio 2022 relativa agli obblighi risarcitori nascenti dall'inadempimento dei doveri di informazione con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto

ALTRE NOTIZIE

ESG. Banca d'Italia aderisce al Network for Greening the Financial System

Garanzie per operazioni di finanziamento. Banca d'Italia ha aggiornato le condizioni contrattuali generali per l'accesso ai prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di politica monetaria

Bollettino economico. BCE prevede una forte ripresa economica per il 2022

Reclami assicurativi. IVASS pubblica le statistiche del 1° semestre 2021

Adempimento degli obblighi UE. Pubblicata la Legge europea 2019-2020

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 2022 la legge **23 dicembre 2021, n. 238**, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (c.d. **Legge europea 2019-2020**).

La legge, tra le altre disposizioni, detta i **principi e criteri direttivi per l'attuazione delle seguenti Direttive europee**:

- Direttiva 2014/17/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del Regolamento (UE) n. 1093/2010;
- Direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la Direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;
- Direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione,
- Direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

BRRD II. EBA avvia una pubblica consultazione sul progetto di Linee Guida in materia di trasferibilità degli enti creditizi

EBA ha posto in pubblica consultazione una proposta di Linee guida per gli enti e le autorità di risoluzione sulla trasferibilità di banche (anche porzioni di esse) nell'ambito della gestione delle crisi bancarie ai sensi della Direttiva 2014/59/UE (c.d. "BRRD") come modificata dalla Direttiva (UE) 2019/879 (c.d. "BRRD II").

Tali Linee Guida rappresentano un ulteriore significativo nel completamento del quadro giuridico dell'UE nel campo della risoluzione basato su *standard* internazionali di riferimento e sulle migliori pratiche dell'UE.

Il progetto di Linee Guida si rivolge **alle autorità di vigilanza competenti e alle banche nell'UE**, chesi dovranno **conformarsi al contenuto delle stesse entro il 1° gennaio 2024**. Tuttavia, il rispetto delle Linee Guida non equivarrà necessariamente alla possibilità di risoluzione delle crisi, in quanto ciò resta di competenza delle autorità competenti per la risoluzione delle crisi.

La bozza di Linee Guida sulla trasferibilità mira a valutare la fattibilità e la credibilità delle strategie di trasferimento e comprende i requisiti relativi all'attuazione degli strumenti di trasferimento.

In particolare, le Linee Guida sono volte a facilitare il trasferimento di una banca, una linea di *business* o un portafoglio di attività, diritti e/o passività a un acquirente, un soggetto "ponte" o una società di gestione del risparmio.

Le Linee Guida trattano la definizione del perimetro di trasferimento, la separabilità (ovvero come facilitare la separazione di un'entità o un'impresa dal resto del gruppo in risoluzione) e il trasferimento operativo di tale perimetro.

La consultazione si conclude il **15 aprile 2022**.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Fondi d'investimento. IOSCO pubblica il suo *report* statistico

IOSCO ha pubblicato un ***report* sul settore dei fondi di investimento e sui potenziali rischi sistemici relativi a tale settore per il sistema finanziario internazionale.**

In particolare, il rapporto evidenzia che: i) la liquidità dei portafogli è gestita in linea con la liquidità offerta agli investitori; ii) gli *hedge fund* hanno solide procedure di gestione della liquidità; iii) la leva aggregata degli *hedge fund*, sebbene in aumento, è ancora al di sotto dei livelli di leva osservati nella maggior parte delle banche; iv) per i fondi chiusi, i problemi di gestione della liquidità non sono gli stessi di altri tipi di fondi, mentre i livelli di leva non sono significativi; v) le attuali metriche della leva non catturano adeguatamente la leva utilizzata dai fondi di *private equity*.

Il documento in commento è il primo del suo genere da parte dello IOSCO e si basa su un'analisi svolta sui dati forniti da 50 membri dello IOSCO.

Tale *report* verrà pubblicato con cadenza annuale.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Covid-19 e sostegno pubblico al credito. EBA proroga l'applicazione delle Linee Guida in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi pandemica

EBA, con il documento in commento, conferma la necessità di continuare a monitorare le esposizioni e la qualità del credito dei prestiti che beneficiano di varie misure di sostegno pubblico.

Per facilitare tale monitoraggio, le Linee Guida in materia di segnalazione e informativa riguardanti le esposizioni soggette alle misure applicate in risposta alla crisi Covid-19, adottate il 2 giugno 2020, continueranno ad essere applicate fino a nuovo avviso.

In particolare, nonostante la notevole riduzione dei volumi di prestiti che rientrano nell'ambito delle segnalazioni e dell'informativa Covid-19 (prestiti soggetti a varie forme di moratorie di pagamento e a regimi di garanzia pubblica), in ragione delle incertezze legate all'evoluzione della crisi pandemica, il relativo rischio di credito deve ancora essere monitorato. La necessità di tale monitoraggio è evidente quando i prestiti soggetti a misure di sostegno mostrano un deterioramento delle loro prospettive di credito.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Pegno su titolo al portatore. La Corte di Cassazione con l'ordinanza del 7 dicembre 2021, n. 38946 prevede che non vi è nessun obbligo per la banca di effettuare indagini per accertare la legittima provenienza del titolo

La Suprema Corte, con l'ordinanza in commento, chiarisce che, **in caso di costituzione in pegno di titoli al portatore, a garanzia di un credito per anticipazioni bancarie, la banca creditrice pignorataria non può ritenersi obbligata a verificare i rapporti interni tra il portatore e altri eventuali soggetti, la cui eventuale presenza è irrilevante, determinando effetti giuridici a livello civilistico esclusivamente la qualità di portatore del titolo, a prescindere dalle modalità di acquisizione del titolo stesso.**

In particolare, la banca **non è tenuta a svolgere indagini penali per escludere che il portatore sia divenuto tale sulla base di anteriori condotte criminose, quale presupposto per consentirgli di avvalersi effettivamente dei titoli stessi.**

La necessità, da parte della banca, dell'adozione di doverose cautele informative e conoscitive non si estende *“sino all'onere di accertamento e di sindacato dei rapporti interni tra mandatario, che chiede l'accesso al credito, e mandante, che abbia in precedenza consentito al mandatario la costituzione in pegno presso la banca di titoli già acquistati per suo conto dal mandatario in via fiduciaria, escludendosi un obbligo, in capo alla banca, di valutare in concreto se la costituzione in pegno da parte del fiduciario-mandatario risponda effettivamente all'interesse dei clienti-mandanti”.*

La Suprema Corte enuncia il suddetto principio di diritto mutuando il contenuto di un provvedimento relativo ad un caso simile alla fattispecie in esame. In tale pronuncia si è escluso ogni peculiare obbligo di controllo, da parte della banca, del contenuto del rapporto di mandato per l'effettuazione di operazioni bancarie e l'insussistenza deriva dall'art. 1711 c.c. per cui l'eccesso di mandato in relazione allo scopo produce effetti esclusivamente nel rapporto tra mandante e mandatario, e non invece nei rapporti tra il mandatario e i terzi.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ACF. L'arbitro delle controversie finanziarie ha emanato la decisione n. 4945 del 13 gennaio 2022 relativa agli obblighi risarcitori nascenti dall'inadempimento dei doveri di informazione con riferimento alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell'intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione di servizi di investimento; in particolare sotto il profilo dell'inadempimento ai doveri di informazione relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto di acquisto anche con riferimento alla loro illiquidità e dell'omessa rilevazione dell'inadeguatezza/inappropriatezza delle operazioni.

Nella fattispecie in commento, il ricorrente rappresenta di aver chiesto all'istituto di credito la concessione di un mutuo per l'acquisto della prima casa, a fronte del quale la medesima banca poneva come condizione per la concessione di detto finanziamento la sottoscrizione di un certo numero di azioni emesse dall'allora controllante della banca stessa. Tale sottoscrizione avveniva e in relazione ai detti acquisti, il ricorrente si duole: (i) della preventiva profilatura Mifid, deducendo che le operazioni sono avvenute senza che il collocatore avesse acquisito dal medesimo le cognizioni essenziali per valutare il suo effettivo profilo di rischio; (ii) del mancato assolvimento, da parte dell'intermediario, degli

obblighi informativi ed in particolare di quelli previsti per i prodotti illiquidi; (iii) della mancata informativa nella fase successiva agli investimenti in lite.

L'intermediario, in qualità di incorporante la banca collocatrice chiede il rigetto del ricorso deducendo, in primo luogo, che parte ricorrente ha solo allegato l'acquisto di parte delle azioni di che trattasi, senza fornire tuttavia alcuna prova che possa supportare l'effettività dell'operazione (unica eccezione dell'intermediario ritenuta fondata dal Collegio) ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva sull'assunto che le azioni in lite sono state emesse dalla ex capogruppo e, quindi, solo nei confronti di quest'ultima possano ora essere dirette le contestazioni formulate.

La decisione in commento rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario, a motivo della sua carenza di legittimazione passiva, ai sensi del D.L. n. 99/2017 che disciplina l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di due banche venete, una delle quali è appunto quella che all'epoca dei fatti controllava la banca collocatrice ora incorporata nella resistente, in deroga all'ordinaria disciplina della liquidazione coatta amministrativa prevista dal TUB.

In particolare, il Collegio stabilisce che la disciplina del D.L. n. 99/2017 non può essere letta come volta a esonerare il resistente da eventuali responsabilità per la commercializzazione delle azioni e delle obbligazioni dell'allora capogruppo della banca collocatrice e come *"al più tale disciplina possa semmai far sorgere un domani – ove il resistente fosse dichiarato responsabile e tenuto a risarcire i propri clienti – i presupposti affinché l'intermediario interveniente possa rivalersi nei confronti della I.c.a cedente sulla base di eventuali previsioni e garanzie del contratto di cessione di asset, tra cui le partecipazioni del capitale del resistente, per l'esistenza di un maggior passivo della controllata non preventivato all'atto di acquisto"*.

Il Collegio ritiene fondato il ricorso e condanna la banca a risarcire il danno per le ragioni addotte dal cliente relative all'inadempimento degli obblighi di informativa sulle caratteristiche degli strumenti finanziari collocati.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

ESG. Banca d'Italia aderisce al *Network for Greening the Financial System*

Banca d'Italia ha comunicato di essere entrata a far parte del Comitato di indirizzo (Steering Committee) del *Network for Greening the Financial System (NGFS)* - una rete globale di banche centrali e autorità di supervisione che promuove la condivisione di esperienze e delle migliori pratiche in tema di gestione dei rischi ambientali nel settore finanziario - con uno specifico focus sui rischi climatici.

A tal proposito, il Governatore della Banca d'Italia ha evidenziato il ruolo centrale dell'NGFS nel rafforzare l'azione collettiva per migliorare la resilienza del sistema finanziario ai rischi ambientali e ha assicurato che la Banca d'Italia, già da tempo attiva nel partecipare al *network*, accrescerà ulteriormente il suo contributo per definire i futuri lavori dell'NGFS.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Garanzie per operazioni di finanziamento. Banca d'Italia ha aggiornato le condizioni contrattuali generali per l'accesso ai prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di politica monetaria

Banca d'Italia ha aggiornato le condizioni generali relative alle garanzie per le operazioni per la gestione dei prestiti conferiti a garanzia delle operazioni di politica monetaria.

Tale aggiornamento si è reso necessario in quanto, dal 1° febbraio 2022, entrerà in vigore il "Settlement Discipline Regime" (SDR) previsto dalla *Central Securities Depositories Regulation* (CSDR), che introduce una serie di disposizioni armonizzate per accrescere l'efficienza e la sicurezza dei servizi di regolamento delle operazioni in titoli erogati dai depositari centrali, tra cui un meccanismo di penali da applicare al soggetto che ha causato il mancato regolamento (*settlement fail*).

Tale disciplina si applica anche alla movimentazione dei titoli conferiti a garanzia delle operazioni di credito dell'Eurosistema.

Il suo recepimento nelle disposizioni relative alle garanzie ha comportato **l'introduzione di alcune definizioni e di un nuovo articolo 40-bis nelle condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento** in commento.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Bollettino economico. BCE prevede una forte ripresa economica per il 2022

BCE ha pubblicato il nuovo bollettino economico che evidenzia come l'economia mondiale si confermi su un percorso di ripresa, sebbene l'andamento crescente dei prezzi delle materie prime e la diffusione della variante Omicron del coronavirus (Covid-19) continuino a gravare sulle prospettive di crescita nel breve periodo.

In particolare, la BCE evidenzia che la crescita economica, nell'anno in corso, dovrebbe tornare a segnare un vigoroso recupero, nonostante la crisi legata al Covid-19 abbia continuato a incidere pesantemente sulle finanze pubbliche per tutto il 2021.

Infatti, le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti dell'Eurosistema lo scorso dicembre mostrano che il saldo di bilancio è già in fase di miglioramento.

Nel corso del 2022 la crescita dovrebbe segnare un forte recupero. Le proiezioni macroeconomiche formulate dagli esperti dell'Eurosistema **a dicembre prevedono una crescita annua del PIL in termini reali pari al 5,1 per cento nel 2021, al 4,2 per cento nel 2022, al 2,9 per cento nel 2023 e all'1,6 per cento nel 2024**. Rispetto all'esercizio di settembre, le prospettive sono state riviste al ribasso per il 2022 e al rialzo per il 2023.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Reclami assicurativi. IVASS pubblica le statistiche del 1° semestre 2021

IVASS ha pubblicato le statistiche semestrali sui reclami ricevuti dalle imprese di assicurazione nel 1° semestre 2021.

Nel 1° semestre 2021 le imprese di assicurazione operanti in Italia (imprese italiane e rappresentanze extra UE autorizzate dall'IVASS, imprese con sede legale in un Paese dell'Unione Europea operanti in regime di stabilimento/libera prestazione dei servizi) hanno ricevuto complessivamente dai consumatori 47.966 reclami, con un incremento del 2% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

Dal raffronto con i dati pubblicati per il 1° semestre 2020, le imprese italiane registrano una diminuzione dei reclami nei comparti vita (-3,7%) e r.c. auto (-12,7%), a fronte di una crescita di rilievo dei reclami degli altri rami danni (+17,7%), riferita in particolare ai rami infortuni (+19,2%) e malattia (+52,7%). Per quanto riguarda le imprese estere, risultano in significativo incremento i reclami r.c. auto (+32,1%) e vita (+54,8%), mentre si osserva un calo per gli altri rami danni (-3,2%).

Il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle imprese si mantiene sempre significativamente al di sotto del limite di 45 giorni previsto dal Regolamento n. 24/2008. In merito all'esito, le imprese hanno accolto totalmente i reclami nel 27,6% dei casi; l'8,8% delle controversie si è concluso con una transazione. I reclami respinti sono stati pari al 54,6%. Il restante 9% risultava in fase istruttoria alla fine dell'anno.

[\[clicca qui\]](#)

[torna su](#)

Consultazioni concluse *normativa non ancora emanata*

BANCA D'ITALIA

- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di "Riserve di capitale e strumenti macroprudenziali basati sulle caratteristiche dei clienti e dei finanziamenti"
- Modifiche alle Istruzioni per la rilevazione dei TEGM ai sensi della legge sull'usura
- Disposizioni in materia di piani di risanamento - Applicazione del Regolamento Delegato (UE) n. 348/2019 della Commissione europea del 25 ottobre 2018
- Segnalazioni statistiche di vigilanza delle società fiduciarie
- Modifica alla disciplina sulle grandi esposizioni contenuta nelle Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

CONSOB

- Revisione periodica e proposte di modifica al Regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale
- Revisione periodica delle Disposizioni riguardanti il modello rolling per la gestione degli aumenti di capitale iperdiluitivi

IVASS

- Schema di Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di sistemi di segnalazione delle violazioni di cui agli articoli 10-quater e 10-quinquies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it